

Statuto dell'associazione di promozione sociale

Art. 1 – denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi della Legge 7 dicembre 2000 n. 383, l'associazione di promozione sociale denominata GAIA ONIDA con sede a Cecina (LI) in piazza Guerrazzi n. 8. L'associazione, che è indipendente, apolitica ed aconfessionale, è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2 – Finalità

L'associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. L'associazione nasce al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati e terzi. Scopo dell'associazione è in particolare la divulgazione e sensibilizzazione dei cittadini verso tematiche legate alla prevenzione delle morti infantili evitabili mediante informazione sullo stato delle tecnologie disponibili e mediante il coinvolgimento di medici esperti del settore.

Art. 3 – Attività

Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 2 e al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l'Associazione svolgerà attività di utilità sociale organizzando, anche a pagamento, ogni tipo di manifestazione, corso, convegno e conferenza o altro, prevedendo pubblicazioni cartacee o sul web, volti al perseguimento delle finalità istituzionali. L'associazione potrà altresì svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale.

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati.

Art. 4 – Soci

Sono ammessi a far parte dell'associazione in qualità di associati tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali del sodalizio, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate con il presente Statuto e con gli eventuali Regolamenti emanati.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, idee, possesso di cittadinanza italiana o straniera, condizioni sociali, può essere posto a base del rifiuto alla richiesta di adesione all'associazione.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità.

All'atto di ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di Rendiconto Economico Finanziario dall'Assemblea Ordinaria.

Avverso il diniego motivato di iscrizione all'Associazione espresso dal Consiglio Direttivo, il richiedente può ricorrere all'Assemblea degli associati che dovrà decidere sull'argomento nella prima riunione convocata.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Le organizzazioni pubbliche e/o private, partecipano nella persona del loro legale rappresentante.

Le quote associative sono intrasmissibili.

Art. 5 – Diritti ed Doveri dei soci

5.1 Tutti i soci hanno diritto di :

- a) Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) Partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e di eventuali Regolamenti;
- c) Godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come specificato all'art.7 punto 7.4 del presente Statuto.

Tutti i soci hanno altresì il diritto di:

- d) Informazione e controllo stabiliti dalla legge e dal presente Statuto; in particolare i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

5. 2 Tutti gli associati hanno il dovere di:

- a) Osservare lo statuto, rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote, come già evidenziato, sono intrasmissibili e non rivalutabili.
- b) Tenere un comportamento, verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione, che sia animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà nel rispetto dello Statuto e delle linee programmatiche emanate.

5. 3 Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

5. 4 La qualifica di socio non è temporanea e si perde per esercizio del diritto di recesso, espulsione, decesso.

Il recesso del socio deve essere presentato per iscritto al Consiglio direttivo.

L'espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali Regolamenti emanati, si renda moroso di oltre sei mesi per il pagamento della quota associativa annuale o ponga in essere comportamenti che provocano gravi danni morali o materiali all'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri e comunicata mediante raccomandata AR all'interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio può presentare ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica della comunicazione di espulsione. Il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

5.5 La perdita, per qualsiasi motivo, della qualità di socio, non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

5.6 il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Art. 6 – Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono: l'Assemblea degli associati, il Consiglio Direttivo e il Presidente. Possono essere costituiti inoltre anche i seguenti organi di controllo e garanzia: Collegio dei Revisori dei Conti e Collegio dei Provibiri.

Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito.

Art. 7 – L'Assemblea degli Associati

7.1 L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione.

7.2 L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico – finanziario annuale e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando ne venga fatta richiesta da almeno un decimo dei soci purché in regola col versamento delle quote associative.

7.3 la convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 20 giorni prima della data della riunione mediante avviso e-mail, lettera, fax ed eventuale pubblicazione sul sito web dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ora, il giorno e il luogo della prima e seconda convocazione nonché l'ordine del giorno.

7.4 possono intervenire all'Assemblea ordinaria o straordinaria, con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola col pagamento delle quote associative. A ciascun socio spetta un solo voto. I soci minorenni, e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela, hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere ma senza diritto di voto né attivo né passivo.

7.5 E' ammesso l'intervento del socio per delega da conferirsi per scritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

7.6 Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

7.7 All'assemblea degli Associati spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- a) Approvare il rendiconto economico – finanziario dell'anno trascorso;
- b) Eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo stabilendone il numero dei componenti
- c) Eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari
- d) Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA

- a) Deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione;
- b) Deliberare su proposte di modifica dello statuto;
- c) Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

7.8 L'assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo che nomina fra i soci un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

7.9 Tutte le delibere delle assemblee ordinarie e straordinarie sono riassunte in verbali che vengono redatti dal segretario verbalizzante. I verbali vengono sottoscritti dal Presidente e dal segretario e trascritti su appositi registri conservati dal segretario nella sede dell'associazione. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali e chiederne una copia.

Art. 8 – Consiglio Direttivo e Presidente

8.1 Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 anni. E' prevista la rieleggibilità dei membri del Consiglio. Esso è composto da un minimo di 3 associati fino a un massimo di 5, ivi compresi il Presidente che ne è membro di diritto. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea degli Associati. In quest'ultimo caso il Consiglio uscente rimarrà in carica fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio, viene cooptato il primo dei non eletti. All'interno del Consiglio saranno nominati un segretario, un tesoriere e un vice presidente.

Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. In particolare gli competono le seguenti funzioni:

- a) Decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- b) Decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione;
- c) La redazione annuale del rendiconto economico – finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.
- d) La predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;
- e) La presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- f) La fissazione delle quote sociali;
- g) La facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio stesso;
- h) La redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e pe proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea;
- i) La delibera di ammissione di nuovi associati;
- j) Ogni funzione che lo Statuto e le leggi non attribuiscono ad altri organi.

8.2 il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il presidente o la maggioranza dei membri lo reputino necessario. Le convocazioni devono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 10 giorni prima della data di riunione; l'avviso dovrà contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo dell'incontro.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con almeno la maggioranza dei membri e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constatare da un processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

8.3 Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione e il potere di firma. E' eletto dall'Assemblea dei soci insieme ai membri del Consiglio Direttivo ogni 3 anni. Il Presidente è rieleggibile.

Egli presiede l'Assemblea degli Associati e il Consiglio Direttivo e ne provvede la convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del consiglio salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

8.4 il vice presidente coadiuva o sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

8.5 il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi membri. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vice presidente o in subordine il consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea entro 15 giorni che dovrà tenersi entro i trenta giorni successivi, curandosi di tenere l'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

Art. 9 – segretario e tesoriere

9.1 Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e cura la tenuta dei libri sociali e registri. Ad egli spetta altresì di provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provveder inoltre a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzazione del tesoriere al materiale pagamento.

9.2 il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

9.3 le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite alla stessa persona.

Art. 10 – Altri Organi: Collegio dei Revisori dei conti e Collegio dei Probiviri

10.1 Se gli associati ne ritengano opportuna la presenza, può essere nominato un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e da due supplenti, anche non soci, eletti dall'Assemblea degli associati, che durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Collegio dei revisori ha il compito di controllare l'amministrazione dell'Associazione e vigilare sul rispetto dello Statuto. Il Collegio dei Revisori partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico finanziario.

10.2 se gli associati ne ritengano opportuna la presenza, può essere nominato un Collegio dei Probiviri composta tra tre soci eletti dall'Assemblea e resta in carica per tre anni. La carica del probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione. Il Collegio dei probiviri è responsabile del rispetto del regolamento dell'Assemblea, applica le sanzioni per le relative violazioni e in generale svolge funzioni di arbitrato tra le varie componenti dell'Associazione. In particolare spetta al Collegio dei Probiviri:

- a) decidere in merito ai provvedimenti disciplinari posti in essere dal Consiglio Direttivo, con particolare riferimento alla mancata ammissione del socio o all'espulsione dello stesso;
- b) arbitrare in merito alle vertenze sorte nell'ambito dell'Associazione e che interessino uno o più soci;
- c) controllare il corretto funzionamento dell'Associazione, nonché il rispetto, da parte delle cariche elette, delle norme statutarie. Per perseguire questo fine il Collegio dei probiviri può chiedere informazioni riguardanti il loro operato agli altri organi dell'Associazione o ai soci eletti o delegati a compiere particolari funzioni. Il collegio dei probiviri risponde di fronte all'Assemblea Generale di tutti i suoi atti;
- d) dirimere vertenze e questioni sollevate da uno o più soci riguardanti la corretta interpretazione dello Statuto e dei suoi principi.

Art. 11 – Risorse economiche dell'Associazione

11.1 L'associazione, per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, utilizza le risorse economiche derivanti da:

- a) Quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- b) Eredità, donazioni e legati;
- c) Contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati Al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- d) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi;
- e) Proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.

11.2 l'Associazione, come previsto dall'art. 143 del TUIR, potrà altresì reperire risorse finanziarie attraverso le raccolte di fondi pubbliche occasionali svolte anche mediante la vendita di beni di modico valore o di servizi favore di coloro che fanno le offerte.

A tutela della fede pubblica e per salvaguardare i principi di trasparenza e di corretta gestione della raccolta fondi, anche nell'interesse dei cittadini che partecipano a queste attività, la raccolta è oggetto di una rigorosa rendicontazione. Pertanto, indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico finanziario, quando l'associazione effettuerà raccolte pubbliche di fondi dovrà redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, un apposito separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione svolte.

Nel rendiconto andranno quindi riportate, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle raccolte fondi svolta dall'associazione. Questo documento contabile dovrà essere conservato presso la sede legale assieme agli altri documenti associativi.

11.3 in ogni caso l'associazione è tenuta, per tutto il periodo previsto dalla vigente normativa, alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti dalle fonti di cui all'art. 11 punto 11.1 e lettere da a) a e) del presente Statuto.

Art. 12 – divieto di distribuzione di utili e avanzi di gestione e impiego degli stessi

12.1 All'associazione è vietato distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante tutta la vita dell'associazione stessa a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

12.2 l'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o disavanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse ed accessorie.

Art. 13 – Rendiconto Economico – Finanziario

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico e finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente l'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una descrizione sintetica dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale, per le attività occasionali di raccolta pubblica di fondi, l'Associazione redigerà un separato rendiconto con i modi e termini stabiliti al punto 11.2 del presente Statuto.

Art. 14 – scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo, la quale provvederà alla nomina dei liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre associazioni di promozione sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 662/1996, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 – Norme Finali

15.1 Le decisioni su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'Associazione, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà definita al giudizio di tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti ed in terzo di comune accordo. In caso di mancato accordo, il Consiglio Direttivo incaricherà il presidente del Tribunale, ove ha sede l'Associazione, di eseguire la nomina del terzo arbitro.

15.2 per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alla Legge n. 383 del 7 dicembre 2000 e altre leggi dello Stato in quanto applicabili.